



## COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Contratto in modalità digitale

tra

Comune di Bibbiena

e

Associazione “Noi che ... Bibbiena”

per l'affidamento in uso e gestione del palco denominato “Ciaf Itinerante”.

Rep. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'anno 2024 addì \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

a) Comune di Bibbiena con sede in Bibbiena – Via Berni, 25, P. IVA. 00137130514, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto la Dr.ssa Michela Cungi, nata a \_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Organizzativa n. 2 - Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo ed in esecuzione al Decreto del sindaco n. 6 del 31/01/2023, nel proseguo del presente atto denominato per brevità “**concedente**” e

e

b) il sig. Daniele Maggio , nato a \_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, in qualità di legale

rappresentante dell'associazione Noi che ... Bibbiena, con sede in Bibbiena, Piazza Matteotti n. 3 bis, P.I. 02078870512;

**Premesso che**

- il Comune di Bibbiena, come deciso dalla locale Conferenza dei Sindaci con deliberazioni n. 6/2000 e 1/2001, ha la titolarità del progetto CIAF Itinerante, denominato “Progetto Ulisse”, finanziato dalla Regione Toscana e comprendente l’acquisto e la gestione di un palco modulare, dimensioni m. 12x10, per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sociali, ricreative e sportive programmate nell’intero territorio Casentinese;
- con deliberazione n. 7 del 20 febbraio 2012, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale di Bibbiena ha approvato un nuovo Regolamento per l’uso e gestione del così detto palco del “Ciaf Itinerante”, del quale questo Comune ha la titolarità come disposto dalla locale Conferenza dei Sindaci;
- con deliberazione di G.C. n. 9 del 22/01/2015 sono state approvate le tariffe d’uso da applicare, nella gestione suddetto palco, da parte del soggetto incaricato;
- nel corso degli anni, a seguito di procedure di selezione ad evidenza pubblica, il servizio di custodia e gestione di detto palco, in regime di concessione, è stato affidato a gestori esterni ed in ultima istanza all’associazione “Noi che ... Bibbiena” con la quale, in data 09/07/2021 è stata sottoscritta apposita convenzione, scaduta il 31/12/2023;
- come previsto dall’art.4 della suddetta convenzione, è stata disposta una proroga dei termini di scadenza della stessa sino al 30/06/2024 agli stessi patti e condizioni, onde consentire l’espletamento delle procedure di affidamento del servizio;
- con deliberazione, di Giunta Comunale n. 177 del 21/11/2023, è stato disposto di procedere ad un nuovo affidamento in concessione del servizio di custodia e gestione del Palco Ciaf Itinerante per il periodo 2024/2026, previo espletamento di gara mediante procedura aperta; sono stati approvati gli indirizzi relativi alle procedure di gara; sono stati

- demandati al Responsabile dell'U.O. n. 2 gli adempimenti finalizzati alla concessione in uso e gestione del palco;
- con determinazione del Responsabile dell'U.O. n. 2 n. 298 del 22/02/2024, è stata attivata la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto a cui affidare detta gestione, con approvazione dell'avviso pubblico e relativo schema di domanda per manifestare interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune dal 26/02/2024 al 03/04/2024;
  - entro la prevista data di scadenza fissata al 03/04/2024, è pervenuta una domanda di partecipazione da parte dell'associazione "Noi che ...Bibbiena";
  - con determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati la lettera di invito a presentare la proposta di gestione e lo schema di convenzione;
  - con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore di "Noi che ...Bibbiena" di seguito "associazione" o "soggetto gestore";

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2 – Oggetto dell'affidamento**

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e gestione del palco acquistato con il finanziamento della Regione Toscana per il progetto Ulisse "Ciaf Itinerante" di proprietà del Comune di Bibbiena, quale soggetto capofila del progetto della Conferenza dei Sindaci. Il palco risulta così composto:

- Nr. 01 palco modulare (moduli m 2 x 2) per spettacoli e manifestazioni, dimensioni m 12 x 10, altezza cm 85/105 avente le seguenti caratteristiche:

- Struttura portante: metallica, modulare, zincata, con tavolo formato da pannelli autobloccanti-
- Gambe: regolabili in altezza per il livellamento del Palco
- Montaggio: con sistema ad incastro a baionetta
- Altezza regolabile di cm 20 (da cm 85 a cm105)
- Portata Kg/m<sup>2</sup> 600
- Relazione e Documentazione: il palco è fornito di relazione aggiornata di calcolo di palco prefabbricato, con collaudo firmato da ingegnere abilitato nel rispetto delle normative vigenti
- 2 Scalette di accesso con corrimano
- Ringhiera laterale parapetto su tre lati.

### **Art. 3 – Finalità dell'affidamento**

Il palco di cui sopra è destinato allo svolgimento di attività, ricreative, culturali, sociali e sportive rivolte alla cittadinanza, comprendenti quindi manifestazioni, concerti e altre attività di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico le manifestazioni/eventi di interesse collettivo, a pagamento o gratuite, rivolte all'intera popolazione, o consistente parte di essa, che si svolgono, prevalentemente, all'interno del territorio casentino con priorità alle associazioni ivi operanti, in caso di coincidenza di richiesta.

### **Art. 4 – Durata dell'affidamento**

L'affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e la scadenza é fissata al 31 dicembre 2026.

Alla scadenza contrattuale la gestione potrà essere ulteriormente prorogata per 6 (sei) mesi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, agli stessi patti e condizioni, onde consentire l'espletamento o completamento di una nuova selezione pubblica.

### **Art. 5 - Consegna del palco e conseguenti adempimenti**

La reale consistenza della composizione del palco si evince dal verbale di verifica di consistenza conservato agli atti dall'Amministrazione Comunale e dall'Associazione. Eventuali modeste variazioni sullo stato di consistenza di detto palco, verificate e approvate dal Comune e dall'Associazione, non comporteranno modifiche al presente contratto.

Tutti i materiali, ricompresi nel predetto inventario non potranno essere modificati o sostituiti senza il preventivo benestare del Comune.

Il materiale e tutto quanto viene concesso in gestione deve essere restituito al termine dell'affidamento in perfetto stato di efficienza, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. Spetta all'Amministrazione Comunale la sostituzione di eventuali componenti del palco che nel corso della concessione dovessero, a causa del deperimento dovuto all'uso, perdere la loro funzionalità.

Il palco è fornito di relazione di calcolo aggiornata e di collaudo firmato da ingegnere abilitato, nel rispetto delle normative vigenti. Ogni anno è posto a carico del soggetto gestore l'onere di provvedere all'esecuzione del collaudo aggiornato del palco. Il Comune dietro espressa e motivata richiesta del soggetto gestore potrà contribuire ai conseguenti costi.

Competono al soggetto gestore tutti i successivi adempimenti in materia di sicurezza e agibilità della struttura di cui trattasi connessi all'eventuale adeguamento a normative applicabili che dovessero entrare in vigore nel periodo di affidamento ad eccezione di eventuali adeguamenti strutturali, dovuti sempre al cambiamento della normativa, che spettano invece all'Amministrazione Comunale.

Saranno invece a carico di ogni soggetto assegnatario eventuali permessi aggiuntivi, tenuto conto del singolo utilizzo che ne viene fatto, nel rispetto dell'agibilità accertata e riconosciuta dai competenti Organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

#### **Art. 6 – Gestione del Palco e obblighi delle parti**

Sono competenti in materia di gestione del palco, ciascuno per la parte indicata nei successivi commi, i seguenti soggetti:

- ***Il Comune di Bibbiena,***
- ***Il gestore Associazione “Noi che .. Bibbiena”***

Spettano al Comune i poteri di indirizzo, programmazione e controllo, compresa l’attivazione delle procedure di affidamento in gestione del palco a soggetti terzi e la determinazione delle tariffe per l’utilizzo dello stesso.

La gestione del palco consiste nella sua custodia e assegnazione ai soggetti richiedenti (Enti, associazioni e privati) e successiva ripresa in carico, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale di riferimento e dal presente contratto.

L’associazione dovrà:

- conservare il palco nei locali individuati nella domanda di partecipazione alla gara, ovvero in un magazzino ubicato in \_\_\_\_\_;
- provvedere alla consegna e alla ripresa in carico del palco;
- fornire all’assegnatario temporaneo del palco una copia del manuale operativo per il montaggio e lo smontaggio dello stesso;
- tenere un registro con la segnalazione delle date di consegna e restituzione del palco, con l’indicazione del nominativo del responsabile a cui viene assegnato;
- provvedere alla manutenzione ordinaria del palco; controllare scrupolosamente, al momento della restituzione, se vi siano manomissioni, danneggiamenti o mancanze;
- segnalare immediatamente all’assegnatario e al Comune di Bibbiena, con lettera scritta, la presenza di eventuali danni al palco;
- segnalare altresì al Comune ogni tipo di problematica che dovesse eventualmente insorgere e formulare proposte per il miglioramento del servizio;

- far sottoscrivere all'assegnatario specifico impegno al rispetto di quanto previsto nel citato regolamento di utilizzo del palco.

#### **Art. 7 – Divieti**

E' fatto divieto all'associazione di:

- conferire la gestione del palco, o di parte di esso, in subappalto a terzi, il verificarsi di tale evenienza comporta la risoluzione immediata del contratto,
- apportare modifiche, variazioni o manomissioni al palco senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 8 – Criteri generali d'uso**

Si applicano, in particolare, i criteri e le modalità di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento d'uso.

#### **Art. 9 – Tariffe di utilizzo e modalità di pagamento**

Per l'uso del palco è dovuto, da parte dei soggetti utilizzatori, il pagamento di apposite tariffe a favore del soggetto gestore.

Queste sono determinate e aggiornate annualmente dal Comune di Bibbiena con apposita deliberazione di Giunta Comunale, tenendo conto dei metri quadri di palco da utilizzare e della durata del noleggio.

Le tariffe d'uso che il soggetto gestore dovrà applicare sono quelle determinate con deliberazione di G.C. n. 9 del 22/01/2015, citata in premessa.

L'uso del palco è subordinato al preventivo versamento delle predette tariffe a favore del soggetto gestore.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso temporaneo. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura o ricevuta da parte del gestore.

I soggetti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo potranno essere esclusi da successivi usi del palco, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

#### **Art. 10 - Responsabilità**

Il soggetto gestore è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento del palco, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e/o collaboratori e con eventuali soggetti terzi.

In relazione a quanto previsto al comma precedente, lo stesso soggetto gestore, rispondendone direttamente, solleva il Comune da ogni responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose per effetto della gestione e dell'uso del palco e comunque in dipendenza del presente contratto.

Il soggetto gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza alcun diritto di rivalsa sul concedente o di compartecipazione da parte del concedente stesso. Lo stesso sarà inoltre responsabile di ogni danno che il palco dovesse subire a causa di incuria, negligenza e trascuratezza o comunque colpa dello stesso e come tale avrà l'obbligo di rimborsare il danno o, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese, sulla base di specifica decisione del concedente ed entro il termine da questo stabilito.

#### **Art. 11 - Polizza assicurativa**

Il gestore, responsabile della custodia e gestione del palco, deve dotarsi di apposite polizze assicurative, da consegnare all'atto di sottoscrizione della presente convenzione, ed in particolare:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 1.000.000,00 unico per sinistro che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata;
- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 1.000.000,00 unico per sinistro.

In considerazione della tipologia di attività / servizi concessi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, compreso u danni da incendio ed esclusi i danni da furto;
- organizzazione di manifestazioni, eventi od attività ricreative/culturali o similari in genere;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Gestione - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

Qualsiasi conseguente responsabilità, compresa quella per l'utilizzo che viene fatto del palco o di parte di esso, farà invece capo al soggetto richiedente (utilizzatore temporaneo) dal momento della consegna a quello della riconsegna al gestore.

#### **Art. 12 - Cauzione e penalità**

Valutata la natura e consistenza dell'affidamento di cui trattasi, il soggetto gestore é esonerato dal prestare specifica cauzione a garanzia. Si intende comunque che in caso di inadempimento contrattuale, da parte del soggetto gestore, saranno applicate a suo carico conseguenti penalità economiche stabilite dalla Giunta Comunale in rapporto all'effettivo danno arrecato, la cui valutazione spetta in via esclusiva al Comune. Ogni danno lamentato sarà valutato dal Comune, tenuto conto delle ragioni esposte in contraddittorio dal gestore.

#### **Art. 13– Accertamenti e verifiche**

Il Comune ha ampia facoltà di vigilare sull'uso fatto dall'associazione del palco. Il personale del Comune, all'uopo autorizzato, può accedere alla sede in cui lo stesso è conservato per verificarne lo stato di manutenzione ed il corretto utilizzo, effettuando in proposito tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari. Il gestore è tenuto a prestare, agli incaricati comunali della

vigilanza e del controllo, la massima collaborazione fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la documentazione richiesta.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e diritti che possano competere al Comune, il gestore dovrà immediatamente uniformarsi alle decisioni dettate dall'Amministrazione Comunale.

Entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente all'anno solare precedente, il gestore dovrà presentare una relazione con la quale rendicontare a consuntivo la gestione del palco, comprendente la chiara ed esaustiva indicazione dei conseguenti costi e ricavi.

#### **Art. 14 – Risoluzione del contratto**

Il Comune può, a proprio insindacabile giudizio, risolvere il presente contratto con effetto immediato, fatto comunque salvo il conseguente risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) il gestore reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare però sostanziali disfunzioni gestionali per il palco, anche a danno dei fruitori dello stesso;
- b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto gestore, tali da pregiudicare l'utilizzazione del palco anche con riferimento a situazioni di pubblica sicurezza;
- c) il soggetto gestore non adempia agli obblighi manutentivi a suo carico o non provveda alle conseguenti reiterate prescrizioni impartite dal Comune, pregiudicando funzionalità e fruibilità del suddetto palco.

Il Comune si riserva inoltre la possibilità di procedere alla risoluzione della convenzione nel caso in cui il soggetto gestore:

- a) abbia ceduto in tutto o in parte la gestione a terzi del palco in questione;
- b) abbia utilizzato lo stesso per attività illecite;
- c) non ne abbia consentito, senza giustificato motivo, l'uso al concedente o ad altra associazione richiedente;

d) abbia deliberatamente causato o consentito atti cruenti e dannosi alle persone o alle cose oggetto di concessione.

L'associazione può altresì recedere dal presente contratto per motivata e documentata impossibilità di rispettare gli impegni assunti, mediante comunicazione scritta, trasmessa a mezzo di posta raccomandata A.R., almeno con 90 gg. di anticipo e/o quantomeno garantendo al Comune il tempo necessario all'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

#### **Art. 15 – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno rinvio a quanto contenuto nel citato Regolamento e relativo avviso pubblico, oltre che alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge, se ed in quanto applicabili.

#### **Art. 16 – Risoluzione delle controversie**

Le controversie che insorgessero in relazione all'interpretazione del presente contratto tra il concedente e il soggetto gestore, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Arezzo.

#### **Art. 17 - Registrazione e spese**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

Tutte le spese consequenziali al presente atto, tra cui l'imposta di bollo, sono a carico del Comodatario, che dichiara di accettarle.

#### **Art. 18 – Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini

dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Associazione "Noi che ... Bibbiena" è titolare del trattamento dei dati personali, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge.

Per il Comune di Bibbiena

(Dr.ssa Michela Cungi)

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.*

Per l'Associazione

(Daniele Maggio)

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.*